

veniva formulata la lettera di risposta ufficiale spedita il 27 giugno 1945 a Scoccimarro⁵¹.

Evidentemente vi era una riserva a conferire piena responsabilità ad un governo che rappresentava pur sempre un paese sconfitto: è comunque da rilevare che, stando a questa documentazione, è presumibile le autorità italiane avessero cominciato a ricevere fin dalla fine del 1945 informazioni sulle investigazioni alleate relative agli episodi di stragi⁵². Tuttavia la questione, sollevata a più riprese soprattutto dal Ministero degli affari esteri, su quale autorità fosse competente a svolgere le investigazioni e le istruttorie non era ancora risolta: il 15 giugno 1945, continuando nella sua opera di coordinatore della politica italiana su questi temi, il Ministero degli affari esteri trasmetteva alla Presidenza del Consiglio dei ministri due pareri, richiesti con nota del 29 maggio, su quale fosse l'organo competente a "preparare l'istruttoria e la denuncia dei criminali di guerra nazisti": il primo di Tupini, ministro di Grazia e Giustizia, che riteneva che i criminali di guerra potessero essere processati dall'Alta corte di giustizia (in subordine, dall'autorità giudiziaria ordinaria o da tribunali militari). L'altro parere era di Perassi, capo del Contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri: specificava che non era questione da risolvere subito, dato che in quel momento si trattava solo di "raccolgere gli elementi di prova per fornire una lista di militari civili nemici ai quali siano imputabili fatti costituenti 'crimini di guerra' per presentarla alla Commissione Interalleata di Londra ai fini di ottenerne la consegna per il giudizio in Italia od eventualmente per il loro deferimento ad una corte Internazionale, che venisse costituita a tale effetto". Tuttavia Perassi mostrava di ben comprendere le implicazioni della scelta prospettata, quando sottolineava "l'altro aspetto" della questione, coinvolgente "l'istruttoria per il procedimento penale contro i militari italiani che siano imputabili di alcuni dei reati contro le leggi e gli usi della guerra e che siano stati commessi nel territorio italiano o in territori nemici durante l'occupazione". Per garantire l'Italia sotto quel profilo, sarebbe stato preferibile che sia i "militari nemici che possono qualificarsi 'criminali di guerra'" sia i "militari italiani imputabili di crimini di guerra in applicazione delle norme del Codice Penale militare di guerra" fossero deferiti ai tribunali militari: sarebbe stata così rafforzata "la posizione del Governo italiano nel resistere alle eventuali domande di governi delle Nazioni unite per ottenere la consegna di militari italiani accusati come criminali di guerra"⁵³.

⁵¹ Doc. 13/4, f. 148..

⁵² Un esempio di tale documentazione in doc. 13/4, ff. 142 sgg.

⁵³ Doc. 13/4, ff. 216 sgg.

Mentre così in Italia stava emergendo in maniera sempre più netta il collegamento fra il tema dei crimini di guerra commessi dai tedeschi e quelli commessi da militari italiani, e la necessità di affrontare le due questioni tenendo presente la decisione - che appare mai ratificata, in questa fase, a livello ufficiale, ma comunque già pienamente evidente - di non consegnare questi ultimi agli Stati che ne facevano richiesta, una svolta favorevole all'Italia stava maturando a livello della Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni unite: il 14 luglio 1945 l'ambasciata d'Italia a Londra riferiva al Ministero degli affari esteri di un colloquio avvenuto fra Lord Wright od Durley, rappresentante dell'Australia e Presidente della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite dal gennaio 1945, ed un funzionario dell'ambasciata. Lord Wright aveva confermato quanto già comunicato il 5 luglio all'ambasciatore dal Foreign Office, che cioè "il Governo italiano è autorizzato a presentare alla Commissione denunce documentate contro criminali di guerra. Lord W. ha tenuto a precisare che ciò non significa la nostra partecipazione ai lavori della Commissione né ci autorizza a ricevere gli elenchi dei criminali e gli altri documenti preparati dalla Commissione stessa". Ma nel corso della conversazione aveva comunque avuto "ripetutamente espressioni di simpatia nei riguardi dell'Italia", lasciando capire "che la decisione comunicata dal Foreign Office costituisce un primo passo verso la normalizzazione dei rapporti tra il nostro Governo e la Commissione". Il funzionario italiano aveva allora cercato di ottenere la lista dei "nominativi di criminali italiani compresi negli elenchi preparati dalla Commissione" (era questa evidentemente considerata la questione più pressante per l'Italia), ricevendo un rifiuto; viceversa, Lord Wright si era dilungato nello spiegare le procedure per la denuncia, fornendo copia dei moduli da compilare ed inviare alla Commissione delle Nazioni Unite⁵⁴. Questa importante notizia rilanciava la richiesta del Ministero degli affari esteri alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero di grazia e giustizia "di procedere senza indugio alla designazione dell'organo giudiziario competente a formulare le denunce da trasmettersi, per il tramite di questo Ministero e della Ambasciata a Londra alla predetta Commissione Interalleata"⁵⁵.

La decisione comunicata dal Foreign Office, ed alla quale Lord Wright, rappresentante dell'Australia e sensibile alle posizioni del Foreign Office, si era uniformato, evidenziava quella che era una convinzione che si era fatta strada fra le autorità militari e politiche britanniche nel corso dell'estate del 1945: gli inglesi, che molto si erano impegnati nelle indagini sulle stragi di civili commesse in Italia,

⁵⁴ Doc. 13/4, ff. 226 sgg. Dell'incontro, avvenuto il 12 luglio, vi è anche traccia nella corrispondenza ufficiale della Commissione delle Nazioni Unite: doc. 82/7, f. 226.

⁵⁵ Telespresso del 4 agosto 1945, doc. 13/4, f. 257.

avevano steso un rapporto generale, che l'11 di agosto del 1945 veniva inviato dal Quartier generale alleato al Sottosegretario di Stato britannico del "War Office", insieme ad allegati ed appendici con i risultati delle varie investigazioni⁵⁶. Il "Report on German reprisals for partisan activity in Italy"⁵⁷ collegava le rappresaglie tedesche all'attività partigiana e sottolineava l'organico e complesso sistema di ordini che aveva originato le rappresaglie contro i civili. Si concludeva che le "rappresaglie non erano state compiute per ordine di comandanti di singole formazioni ed unità tedesche, ma erano esempi di una campagna organizzata diretta dal Quartier Generale del feldmaresciallo Kesselring"⁵⁸. Dal punto di vista della natura dei crimini di guerra commessi, il rapporto distingue fra l'uccisione di partigiani in battaglia o la loro esecuzione dopo la cattura, l'esecuzione di uomini innocenti e la distruzione di villaggi come rappresaglia per l'attività partigiana, l'uccisione di vecchi, donne e bambini. Mentre si riteneva che "no exception can be taken to the killing of partisans during operations or in most cases to their execution after capture", con la motivazione che "it is no doubt true that many were masquerading in German uniform or had no distinctive sign or uniform by which they could be recognised", si avanzavano riserve sull'uccisione di ostaggi maschi e sulla distruzione di villaggi, nonostante "there may be some authority in the Laws and Usages of War for the taking and holding of hostages for good behaviour and for the burning of villages which might give shelter to an enemy engaged in guerrilla warfare". Tuttavia non sembrava vi fosse giustificazione "for the taking at random of innocent male persons and shooting them out of hand as a reprisal, nor for the burning of villages in an effort to terrorise the population into submission". Infine "the shooting of old men and of women and children and the atrocious cruelty with which it was done are completely indefensible".

Dal punto di vista che qui ci interessa, la politica giudiziaria nei confronti dei crimini di guerra, si prospettavano di istruire due importanti processi: il primo per il caso delle Fosse Ardeatine, per il quale avrebbero dovuto essere incriminati il feldmaresciallo Kesselring, il generale von Mackensen, già comandante della XIV armata, e forse il colonnello Hauser, capo del suo staff, il generale Maeltzer, comandante della piazza di Roma, e forse il maggiore Boehm, del suo staff, il generale delle SS Harster (comandante della polizia di sicurezza e del servizio di sicurezza in Italia), il generale Wolff, comandante supremo delle SS e della polizia in Italia, e Kappler, responsabile materiale della rappresaglia. Il secondo processo

⁵⁶ Commissione giustizia, documenti 6 e 7

⁵⁷ È senza data: fa tuttavia riferimento ad un rapporto del 9 luglio 1945, del quale approfondisce i paragrafi V e VI, e rappresenta la sintesi delle investigazioni britanniche.

⁵⁸ "Report on German reprisals", p. 14.

avrebbe visto sul banco degli imputati i generali comandanti di armata, di corpo di armata e di divisione, “for having participated in the organisation of reprisals on a grand scale between the middle of June and the end of September 1944”. Veniva indicato un elenco di nove alti ufficiali (fra i quali troviamo nuovamente Kesselring e Wolff), dei quali sei già imprigionati dagli alleati. Entrambi questi processi avrebbero dovuto essere portati avanti da Corti militari britanniche, dato che le autorità italiane non sarebbero state in grado di condurre in porto i due procedimenti giudiziari: “it may be argued that these trials are the responsibility of the Italian Government; but that Government has not the machinery or the energy to carry through trials of such complication and there would be reason to fear that where the question of responsibility was one of real legal difficulty the accused might not receive a fair trial at the hands of Italians. If these high ranking officers of the German Army are to be brought speedily to a fair trial, it can be done only by British Courts and the matter is one in which we should interest ourselves since we played a major part in fostering the very partisan warfare which led to the reprisals”.

Dietro apparenti motivazioni “tecniche”, si agitava in realtà una complessa questione politica, con sfaccettature diverse, ed evidente volontà britannica di non mettere in imbarazzo le autorità italiane: se infatti si fosse accettato di consegnare all’Italia i maggiori responsabili tedeschi degli eccidi commessi nel nostro paese, si sarebbero dovute accettare anche le richieste di estradizione da parte di altri paesi di Italiani ricercati per crimini di guerra, con “a disturbing effect in the morale, confidence and co-operation of the Italian Army”. Tali richieste riguardavano “several Italian Generals and senior officers who are well known to have co-operated wholeheartedly and fought with the Allied Armies in Italy since September 1943, who are still engaged with us in reorganising the Italian Army as required by the Allied Combined Chiefs of Staff, and on whose services reliance is being placed for future co-operation and success”⁵⁹ Un appunto ad uso interno del quartier generale alleato, di poco successivo, era ancora più esplicito: “We are faced with two conflicting problems regarding the circulation of persons wanted in connection with War crimes investigations. On the one hand we naturally want wide publicity to ensure that as many agencies as possible search for the wanted persons. On the other hand, we fully appreciate the disturbing effect this publicity has on Italian cooperation generally which is so important to allied Commission and especially MMIA [...] We have accordingly always sacrificed some of the publicity to minimise any possible

⁵⁹ Headquarters Allied Commission, Office of the Chief Commissioner, Lettera del contrammiraglio Ellery W. Stone, Chief Commissioner, al Quartier generale delle Forze Alleate, 21 dicembre 1945.

disquiet⁶⁰. Insomma, non erano solo gli italiani a preoccuparsi per i propri ufficiali ricercati, ma, fin dall'inizio, gli alleati stessi, consapevoli che molti degli ufficiali richiesti da Jugoslavia e Grecia avevano ancora ruoli di rilievo nell'apparato militare italiano che stava collaborando con le forze militari alleate.

Per questo il rapporto generale, di cui abbiamo parlato sopra, suggeriva che i processi ai principali responsabili tedeschi della politica del terrore condotta in Italia fossero riservati a corti militari britanniche: suggeriva tuttavia un compito importante da affidare all'Italia, la responsabilità di processare i criminali di guerra tedeschi con i gradi più bassi, da colonnello in giù: l'atteggiamento britannico appare perciò protettivo nei confronti dell'alleato italiano: si programmava una punizione per i principali responsabili tedeschi attraverso due processi che avrebbero avuto grande risonanza internazionale; si decideva di consegnare agli Italiani ufficiali tedeschi che, sia pure di rango inferiore rispetto a quelli per i quali era previsto il giudizio di una corte britannica, erano comunque responsabili, in quanto comandanti di unità che si erano macchiate di gravi crimini di guerra; si evidenziava infine un atteggiamento benevolo nei confronti dell'opposizione italiana alle richieste di estradizione che provenivano da altri paesi di propri ufficiali⁶¹.

Parte seconda: dall'agosto 1945 all'aprile 1946

Nell'agosto del 1945, anche a seguito della favorevole evoluzione della situazione internazionale in merito alle richieste dell'Italia sul tema dei procedimenti per crimini di guerra, fu risolta la questione, più volte sollevata dal Ministero degli affari esteri, dell'organo competente a compiere le istruttorie e ad inviare alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni unite le richieste italiane relative ai crimini commessi dai tedeschi. La Presidenza del consiglio dei ministri convocò a tal proposito presso il proprio Gabinetto una riunione per il 20 agosto, specificamente dedicata a tale tema⁶². Un appunto della Direzione generale affari politici del Ministero degli affari esteri, del 20 agosto 1945, faceva il punto della questione per la prevista riunione: ricordava un'iniziativa del Ministero degli affari esteri, "poco dopo la liberazione di Roma", per la denuncia alla Commissione crimini di guerra delle nazioni unite "dei criminali di

⁶⁰ A firma tenente colonnello M. M. Wheeler.

⁶¹ Ciò non toglie che statunitensi e britannici fossero invece determinati quando si trattava di processare gli Italiani ritenuti responsabili di maltrattamenti a prigionieri di guerra appartenenti ai due eserciti alleati: si veda a tal proposito il doc. 82/4, C 204, con l'elenco dei processi celebrati compilato dalla segreteria del Comitato III della Commissione crimini di guerra delle Nazioni unite, ff. 17-87, e successive appendici in doc. 82/7, C 255, C 264, C 265, C 266, ff. 1-202.

⁶² Si vedano le lettere di invito al Ministero degli affari esteri, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero della guerra, alla Procura generale militare, al Ministero della Marina, al Ministero dell'aeronautica in doc. 13/4, ff. 281-282.

guerra tedeschi responsabili di massacri di ostaggi, di civili e di militari italiani”, iniziativa alla quale erano stati interessati i Ministeri di grazia e giustizia, della guerra, dell’interno, la Presidenza del consiglio dei ministri, ed il Comando generale dell’Arma dei carabinieri che, “particolarmente attrezzato per tale lavoro fu interessato per la raccolta delle denunce alla periferia”. Costituitasi quindi la Commissione presieduta da Medici Tornaquinci presso il Ministero delle terre occupate, le denunce “abbondantissime” dei carabinieri e di altri enti (Ferrovie dello Stato, Marina, Esercito ecc.) furono riunite in un “archivio speciale presso il Ministero delle Terre Occupate, in quanto il Ministero degli Affari esteri doveva interessarsi più che altro per la parte diplomatica”. Scioltosi il Ministero delle terre occupate, le denunce, che continuavano ad affluire in grande numero anche dall’Italia del Nord, furono indirizzate alla Presidenza del consiglio dei ministri, alla quale era passata la competenza della materia. In una riunione indetta presso il Ministero il 18 maggio⁶³ fra i ministeri interessati, si affrontò il tema dell’autorità “competente dal punto di vista giuridico per l’istruttoria definitiva dei crimini in base alle denunce raccolte, e per la presentazione delle denunce stesse agli Alleati, passando così dal periodo preparatorio al periodo conclusivo”. Il Ministero della guerra indicò le autorità giudiziarie militari, decisione condivisa dal Ministero degli affari esteri e, con una successiva decisione, da quello di Grazia e giustizia⁶⁴.

Della riunione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 agosto 1945 abbiamo il verbale, datato 21 agosto⁶⁵: presiedeva il capo di gabinetto della Presidenza, cons. dott. Camillo Feraudo, ed erano presenti il prof. Tommaso Perassi e il dott. Cottafavi per il Ministero degli affari esteri, il dott. Umberto Borsari, Procuratore generale militare, il presidente di sezione di Cassazione Brigante, il ten. col. Vincenzo Mazzotti per il Ministero dell’aeronautica, il magg. Atanasio per il Ministero della guerra, il consigliere di corte d’appello Oscar Spera per il Ministero di grazia e giustizia, il ten. col. Giuseppe Bernardi e il cap. Buzzoni per il Ministero della marina. Il presidente fece presente che “il Governo italiano [era] stato autorizzato a produrre alla COMMISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER I CRIMINALI DI GUERRA” di Londra “denunce specifiche e documentate contro militari o civili stranieri che nel corso del conflitto testé concluso si siano resi responsabili di crimini di guerra”. Le denunce avrebbero dovuto essere compilate utilizzando i moduli della Commissione delle Nazioni Unite ed inoltrate attraverso l’ambasciata italiana di Londra: “si ignora se il successivo giudizio spetterà in ogni caso ad un Tribunale

⁶³ Può trattarsi di quella, già citata, alla quale si riferisce l’Appunto in doc. 13/4, ff. 301-302.

⁶⁴ Doc. 13/4, ff. 212-214.

⁶⁵ Copie in doc. 13/4, ff. 195 sgg. e 242 sgg. Altra copia costituisce il doc. 13/5. Altra in doc. 5/1, f. 365.

Militare Interalleato, ovvero a Tribunali locali, almeno per i minori indiziati”. Scopo della riunione in corso era di individuare l’organo competente all’esame delle informazioni raccolte e alla stesura delle denunce, ed il presidente accennò ai diversi pareri forniti dal Ministero di grazia e giustizia (che riteneva competente l’Alta corte di giustizia) e da quello degli affari esteri, che propendeva per la giustizia militare⁶⁶.

Prevalse, secondo il verbale senza opposizioni, il parere, espresso da Corsari, della competenza della Procura generale militare a promuovere l’accusa ai sensi dell’art. 13 del Codice Penale e Militare di Guerra, anche nel caso che il successivo giudizio degli accusati fosse demandato ad una corte penale internazionale. Il prof. Perassi, evidentemente ben informato sulle linee evolutive della politica giudiziaria degli alleati in materia, parlò della distinzione, che si stava facendo strada fra le autorità internazionali, fra reati “localizzabili”, che sarebbero stati giudicati dalle competenti autorità dei paesi in cui erano stati commessi, e reati “non localizzabili” che, “per la loro generalità e la più estesa portata dei loro effetti [...] verrebbero deferiti alla cognizione di un tribunale internazionale” (ed infatti di lì a poco, il 27 agosto 1945, il Ministero degli affari esteri annunciava alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero della guerra, al Ministero di grazia e giustizia e alla Procura generale militare l’accordo fra Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia per “l’istituzione di un tribunale militare internazionale al quale sarebbero devoluti i processi contro i maggiori criminali di guerra”⁶⁷).

In conclusione, “il Presidente, dichiarando di ritenere non dubbia la competenza della giustizia militare, rileva che il compito si riduce quindi ad accentrare tutto il materiale d’informazione (quello già raccolto dalla Commissione del Ministero dell’Italia Occupata, dal Ministero degli affari esteri e da quello della Guerra) presso la Procura Militare, che provvederà ad esaminarlo e ad estrarne le denunce del caso”. La riunione si chiuse con un riferimento all’“altro problema di grande rilevanza e di indifferibile soluzione”, quello della “posizione delle diverse categorie di militari già appartenenti alle formazioni armate della repubblica sociale”.

La decisione di accentrare tutto il materiale raccolto fino ad allora dai vari enti presso la Procura generale militare⁶⁸ è all’origine della formazione dell’archivio di cui si occupa la presente Commissione parlamentare d’inchiesta. È evidente, dalle carte

⁶⁶ Si tratta dei pareri trasmessi il 15 giugno 1945 dal Ministero degli affari esteri, di cui sopra.

⁶⁷ Doc. 13/4, ff. 294-295.

⁶⁸ La decisione veniva comunicata ufficialmente dalla Presidenza del consiglio dei ministri, ai vari enti interessati e al sottosegretario alla Presidenza Amendola in data 2 ottobre 1945: doc. 13/4, ff. 210-211. In pari data si trasmettevano alla Procura generale militare i rapporti forniti dalla Commissione alleata “concernenti delitti commessi da tedeschi e da italiani nei confronti di italiani” (doc. 13/4, f. 287), e si rispondeva al Ministero degli interni, che aveva chiesto informazioni il 29 agosto, che “il materiale raccolto dall’apposita Commissione già istituita presso il Ministero dell’Italia Occupata” era stato affidato alla Procura generale militare (doc. 13/4, f. 297).

citare, che tale decisione si inseriva in un quadro internazionale ancora fluido, nel quale non era chiaro se all'Italia sarebbe stato concesso di celebrare processi per crimini di guerra commessi dopo l'8 settembre sul suo territorio, e che era funzionale a fornire al Ministero degli affari esteri, la cui posizione restava essenziale per i rapporti con gli alleati e con la Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite, un supporto giuridicamente fondato alle richieste che in quel momento si indirizzavano appunto verso la Commissione delle Nazioni Unite.

I problemi tuttavia non erano di facile soluzione, come testimonia una nuova riunione convocata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il giorno 3 ottobre 1945, per iniziativa del Ministero degli affari esteri. Erano presenti il direttore generale per gli affari politici del Ministero degli affari esteri, Zoppi, il dott. Cottafava, sempre per il Ministero degli affari esteri, il Procuratore generale militare Borsari, il dott. Gatto per la Procura del Regno, il dott. Spera per il Ministero di grazia e giustizia, il colonnello Sarmanti per il Ministero della guerra. La riunione era presieduta dal capo di Gabinetto della Presidenza del consiglio dei ministri cons. dott. Camillo Feraudo. La riunione era stata convocata a seguito della comunicazione dell'ambasciata italiana a Washington che "il Governo italiano [era] invitato a presentare, ai competenti uffici delle Nazioni Unite, per le normali vie diplomatiche, una documentazione ufficiale sui criminali di guerra stranieri che hanno operato in Italia". La Procura generale militare tuttavia obiettava di non poter "inoltrare le denunce ad essa pervenute che ad altri organi da essa dipendenti direttamente". Si decise comunque che la Procura avrebbe inviato al Ministero degli affari esteri "per i casi più gravi, quelle richieste che devono essere inviate agli organi competenti delle Nazioni Unite".

Zoppi propose quindi di promuovere un'opera che documentasse "all'opinione pubblica nazionale ed internazionale le sofferenze che i criminali di guerra hanno inflitto al nostro Paese": a tal proposito sarebbe stato opportuno convocare la Commissione centrale per i crimini di guerra, già costituita presso il soppresso Ministero dell'Italia Occupata (quella diretta da Medici Tornaquinci), di integrarla con rappresentanti dei Ministeri della guerra, degli affari esteri, della marina, di grazia e giustizia, dell'interno, dei Carabinieri, e con il prof. Ascarelli, il perito giudiziario che aveva diretto le operazioni di riesumazione dei cadaveri dei giustiziati alle Fosse Ardeatine. La compilazione dei volumi divulgativi sarebbe stata affidata all'Ufficio storico del Ministero della guerra o a quello dell'ex Ministero dell'Italia occupata, passato alle dipendenze della Presidenza del consiglio. Si decise che la proposta di Zoppi sarebbe stata sottoposta al sottosegretario Amendola, e si concluse di affrettare la trasmissione delle denunce alla Procura generale militare, e di far pervenire al Ministero degli affari esteri la documentazione sull'eccidio delle Fosse

Ardeatine in possesso del Ministero della guerra, integrata dal materiale raccolto dal perito giudiziario Ascarelli, perché il Ministero degli affari esteri potesse inviarla alla Commissione delle Nazioni Unite⁶⁹.

I segnali che provenivano dagli alleati erano quindi positivi: della posizione britannica abbiamo già scritto, ed anche gli Stati Uniti sembravano avviarsi sulla strada di una benevola considerazione delle richieste italiane: in tal senso un telegramma inviato dall'ambasciata italiana a Washington al Ministero degli affari esteri⁷⁰ informava che il Dipartimento di Stato, interessato dal giudice Jackson (pubblico ministero del Tribunale internazionale per i crimini di guerra) per ottenere dalla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite la documentazione ufficiale sui crimini commessi dai tedeschi nei vari territori, aveva deciso di estendere tale richiesta all'Italia "in vista sua prossima ammissione tra Nazioni Unite", e pregava di far pervenire una relazione ufficiale e tutta la documentazione in merito. Di questa prossima ammissione dell'Italia alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite non abbiamo altra notizia, neanche nella documentazione ufficiale di quest'ultima, e forse l'ambasciata italiana a Washington aveva interpretato troppo ottimisticamente la richiesta del Dipartimento di Stato; sembra tuttavia corretta la sottolineatura che veniva fatta, a commento della richiesta, dell'"amichevole intendimento dell'iniziativa americana", che dava all'Italia la possibilità di documentare "di fronte giustizia internazionale ed opinione pubblica danni e sofferenze sopportate nella comune lotta contro la Germania nazista". Il Ministero degli affari esteri aveva risposto con un telesspresso in data 10 ottobre 1945⁷¹, nel quale riferiva gli esiti della riunione del 3 ottobre; quanto agli invii delle istruttorie da parte della Procura generale militare alla Commissione Alleata, tramite il Ministero degli affari esteri, si affermava che questa procedura era stata suggerita da un "ufficiale americano addetto al tribunale della V Armata" (probabile riferimento al generale statunitense Richmond e alle intese intercorse nel giugno 1945 con le autorità italiane, delle quali abbiamo parlato sopra), e si allegava copia delle prime richieste fatte alla Commissione alleata, dalla quale tuttavia non si era avuto ancora riscontro. Si chiedeva anzi di voler sollecitare il giudice Jackson, che si era interessato benevolmente della questione, a intervenire "affinché la Commissione Alleata dia il dovuto corso alle nostre richieste".

⁶⁹ Doc. 13/4, ff. 202-203.

⁷⁰ È senza data, ma viene comunicato dal Ministero degli affari esteri alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero della guerra e alla Procura generale militare in data 15 ottobre 1945, allegando la risposta del 10 ottobre della quale si legga più avanti nel testo, considerata attuazione delle decisioni prese nella seduta del 3 ottobre: doc. 13/4, ff. 221-222.

⁷¹ Doc. 13/4, ff. 223-224.

Come si vede la situazione era ancora confusa: se, come affermava il telespresso del Ministero degli affari esteri all'ambasciata d'Italia a Washington, la dichiarazione di Mosca dell'ottobre 1943, relativa ai crimini di guerra, aveva "riconosciuto tra l'altro anche la perseguibilità dei responsabili, di nazionalità tedesca, di crimini di guerra commessi in Italia", restava da chiarire se competenti fossero i tribunali italiani, e quindi quelli militari secondo il codice militare, o la magistratura militare alleata. Né la Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite "aveva stabilito norme precise e gli stessi tribunali militari inglesi e americani hanno proceduto indipendentemente e ciascuno con criteri propri alla ricerca e alla posizione di criminali di guerra. In modo ancor più indipendente hanno poi proceduto iugoslavi e albanesi, attraverso procedure e giudizi che possono qualificarsi sommari, e di cui furono vittime anche parecchi italiani". Del resto in un precedente telespresso, datato 21 settembre 1945, del Ministero degli affari esteri alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della guerra, al Ministero di grazia e giustizia e alla Procura generale militare, nel quale si riferiva la notizia della pubblicazione del primo elenco di criminali di guerra che sarebbero stati giudicati dal Tribunale internazionale militare di Norimberga, si sottolineava il disappunto della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite, e del suo presidente Lord Wright, "per il fatto che gli accordi interalleati per la punizione dei criminali di guerra sono stati raggiunti, e vengono ora applicati, al di fuori della Commissione, la quale, almeno in questa prima fase in cui saranno giudicati i criminali maggiori, viene relegata in secondo piano"⁷².

Era il procuratore generale militare Borsari a fare il punto della situazione in una nota del 7 novembre 1945⁷³ indirizzata alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero degli affari esteri, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero della guerra: aveva dato seguito alle decisioni prese nella riunione del 20 agosto 1945, costituendo uno speciale ufficio, retto da un magistrato militare alle dirette sue competenze, "per la trattazione delle pratiche relative alla punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia". Tale ufficio avrebbe provveduto: 1) a riunire le denunce e le segnalazioni provenienti dai carabinieri e da qualsiasi fonte e "a istituire un archivio generale, che servirà sia ai fini giudiziari [corsivo nostro] sia allo scopo di documentare in maniera completa i delitti commessi dai tedeschi; 2) a trasmettere le denunce ai Tribunali militari competenti per territorio, ai quali saranno date istruzioni per un rapido ed efficace svolgimento delle indagini"; 3) a segnalare

⁷² Doc. 13/4, ff. 292-293. Proprio in quei giorni alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite si tornava a parlare dell'Italia, per la richiesta avanzata il 26 ottobre 1945 al Comitato I dal rappresentante jugoslavo di esaminare, per crimini contro l'umanità, la posizione dei membri delle speciali corti italiane stabilite nella zona d'occupazione italiana (doc. 82/6, f. 30).

⁷³ Doc. 13/4, ff. 20-22.

alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai ministeri competenti quanto necessario in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Borsari sottolineava quindi le persistenti incertezze in merito all'autorità che avrebbe processato i presunti criminali, con le competenze ancora da chiarire fra Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite ed i tribunali militari italiani, ma assicurava che questi ultimi avrebbero nel frattempo “svolto indagini, per raccogliere tutte le notizie utili al fine di identificare i criminali e di assicurare le prove dei fatti”. Egli scriveva infine di rendersi conto “delle difficoltà di carattere internazionale che impongono di trattare la materia con molta delicatezza e dei molti risultati finora raggiunti sia per le questioni di massima (ammissione dell'Italia a documentare dinanzi al Tribunale Internazionale i delitti commessi dai nazisti in Italia) sia per la prima organizzazione dei rapporti tra la nostra attività e quella del predetto tribunale”. Chiedeva a tal fine maggiori mezzi per poter assolvere al compito affidatagli.

Al di là di quella che sembra un'errata interpretazione della nota informativa dell'ambasciata italiana a Washington (l'Italia non era stata “ammessa” a documentare i crimini nazisti davanti al Tribunale di Norimberga, ma si trattava di un'iniziativa del Dipartimento di Stato statunitense in risposta ad una richiesta generica del giudice Jackson), la nota è molto importante ai fini dei lavori della presente Commissione parlamentare d'inchiesta, perché chiarisce, senza margine di incertezza, che l'archivio generale istituito presso la Procura generale militare era funzionale al coordinamento delle varie funzioni (rapporti con la Commissione Alleata, con la Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite da tenere tramite il Ministero degli affari esteri), ma che le indagini spettavano ai Tribunali militari competenti per territorio, ai quali infatti sarebbero state trasmesse le denunce raccolte presso la Procura generale militare.

L'errore interpretativo di Borsari sulla posizione giuridica dell'Italia nel contesto internazionale in realtà non inficia la correttezza del suo giudizio sui notevoli passi in avanti fatti, e proprio il giorno successivo alla data della sua nota, l'8 novembre 1945, l'Italia realizzava un ulteriore importante successo diplomatico: nella seduta tenutasi quel giorno, alle 10 e 30 del mattino, il Comitato I decise di proporre alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite una risoluzione, che la Commissione approvò all'unanimità nella seduta tenuta nella stessa giornata, secondo la quale il governo italiano era autorizzata a presentare le proprie accuse contro i criminali tedeschi davanti alla Commissione, e queste sarebbero state assunte come “commission charges”, di modo che gli accusati, quando fossero stati arrestati,

avrebbero potuto essere consegnati direttamente alle autorità italiane⁷⁴. Alla seduta era assente giustificato il rappresentante iugoslavo, che il 19 novembre 1945 scrisse due lettere, al presidente della Commissione, Lord Wright, e al rappresentante britannico nel Comitato I, Sir Robert Craigie, per esprimere la contrarietà del suo governo alla decisione adottata, motivandola con il fatto che l'Italia non aveva consegnato i criminali di guerra richiesti dal suo paese ed era ancora nella condizione di Stato nemico in attesa del trattato di pace: tutto quello che ottenne fu una rassicurazione di Sir Robert Craigie sulla volontà delle autorità britanniche di cooperare con la Jugoslavia per la consegna delle persone ricercate⁷⁵. Di contro le autorità inglesi, interessate dall'ambasciatore Carandini, garantirono con una lettera a quest'ultimo, in data 7 dicembre 1945, che il governo inglese, ottenuto il nulla osta della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite, non avrebbe avuto difficoltà a trasferire agli italiani i "criminali in mano inglese purché contro gli stessi non vi siano altre denunce e sempreché le nostre autorità siano in grado di accompagnare le denunce con opportuni elementi apparenti della loro colpevolezza (prima facie evidence of guilt)". Si trattava, commentava la nota, di "un altro passo avanti nella normalizzazione dei nostri rapporti con la U.N.W.C.C."⁷⁶.

Si poneva tuttavia con sempre maggiore urgenza il tema degli italiani richiesti da altri Stati: era il Ministero della guerra a sottolinearlo, rifacendosi ad una serie di documenti vecchi di mesi: la lunga lettera dell'ambasciatore da Mosca dell'11 maggio 1945, già citata, la lettera dell'ambasciata italiana a Londra dell'11 dicembre 1945, anche questa già citata, una lettera del Ministero degli interni del 4 luglio 1945, con la quale si portava a conoscenza un primo elenco di ricercati dalla Commissione alleata, per la maggior parte ufficiali dell'esercito, e l'invito di quest'ultima alle autorità italiane a ricercarli e consegnarli (a meno che non fosse già pendente un processo presso le autorità giudiziarie italiane, che la Commissione alleata non avrebbe ostacolato)⁷⁷. Il ritardo fra queste comunicazioni e la lunga nota indirizzata solo il 6 febbraio 1946 dal Ministero della guerra alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri⁷⁸ rende plausibile l'ipotesi che si volesse risolvere, in maniera favorevole per l'Italia, la possibilità di svolgere attività istruttorie in proprio sui crimini di guerra commessi dagli occupanti tedeschi, prima di affrontare direttamente l'altra questione — quella dei "criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri" (così era intitolata la nota del 6 febbraio 1946 del

⁷⁴ Doc. 82/6, f. 33, 82/5, f. 42.

⁷⁵ Doc. 82/7, ff. 202-204.

⁷⁶ Doc. 13/4, ff. 166-167.

⁷⁷ Doc. 13/4, ff. 175-176.

⁷⁸ Doc. 13/4, ff. 177-182.

Ministero della guerra, e tale dizione rimarrà costante nella corrispondenza sul tema) — con iniziative chiaramente rivolte a ostacolare le richieste di consegna che provenivano da vari Stati. Proprio da queste partiva la nota del Ministero della guerra: le richieste presentate alla Commissione Alleata erano 447 dalla Jugoslavia, 497 dalla Gran Bretagna (principalmente per il trattamento contro prigionieri di guerra), 6 dalla Grecia, 3 dall'Albania (richiesta che abbiamo visto non essere stata accettata dalla Commissione), più 12 ricercati dall'Unione Sovietica, di cui il Ministro ignorava se fossero stati richiesti alla Commissione alleata (è presumibile di no, dato che l'Urss non vi aderiva). Il ministro aggiungeva: “ho ragione di ritenere che molti altri cittadini italiani, per la maggior parte appartenenti alle Forze Armate, sono stati e saranno incriminati”⁷⁹. Il ministro continuava rilevando che fra i nominativi noti vi sono quelli di “ufficiali, funzionari, uomini politici che ricoprono, attualmente, alte cariche nello Stato italiano”, e, vista la risonanza anche all'estero della questione, le autorità italiane non potevano non intervenire, per difendere l'onore e la dignità di chi era accusato ingiustamente, e dimostrare l'importanza che annettevano al tema, impedendo al contempo che fossero consegnati ad altri Stati italiani “senza il concorso dello Stato nazionale”. La soluzione, secondo il ministro, poteva essere ricercata nella costituzione di un organo “tecnico” che accertasse i fatti, prosciogliesse gli innocenti, perseguisse per le vie legali le persone incriminate sicuramente responsabili: dato che si trattava di reati di carattere militare, che gli accusati erano per la maggior parte militari, che “sarebbe essenziale l'indagine nel rapporto fra i fatti con la necessità bellica o ragion di guerra; che la ricerca dovrebbe coinvolgere anche il principio dell'obbedienza assoluta dell'elemento militare, sia nell'interno all'aggregato armato (gerarchia), sia in relazione al potere politico”, il ministro proponeva che l'organo tecnico fosse costituito dal Ministero della guerra e che, poiché “i presunti crimini dovranno essere esaminati anche alla luce delle direttive di politica generale della guerra ricevute dal governo dell'epoca”, di esso venissero chiamati a far parte gli ex ministri della guerra (escluso il gen. Orlando, compreso fra i presunti criminali), e alti generali. Tale commissione (che si proponeva fosse composta proprio da chi era stato tra i responsabili principali delle condotte di guerra delle truppe italiane) avrebbe dovuto essere accompagnata da un'azione diplomatica presso gli alleati, che il ministro riteneva potesse avere un “certo successo”, affinché i presunti colpevoli fossero giudicati da tribunali e secondo

⁷⁹ In effetti il numero crescerà ancora: per quanto riguarda la Jugoslavia negli archivi dell'ONU sono presenti 221 “charges” contro ufficiali italiani (spesso ognuno di questi porta vari nominativi di persone incriminate: doc. 82/14), per la Grecia 131 “charges” (vedi doc. 82/11). Quanto alla Gran Bretagna, l'ambasciatore Carandini aveva avuto rassicurazioni che questa non era realmente interessata a compilare una lista di criminali di guerra italiani (vedi la già citata comunicazione dell'ambasciata italiana a Londra dell'11 dicembre 1945 in doc. 13/4, f. 137).

le leggi italiane, o in subordine da “tribunali misti, dei quali dovrebbe far parte, come Giudice, un rappresentante della Nazione dell’imputato, con l’esclusione del rappresentante della Nazione della parte lesa”. Il procedimento avrebbe dovuto essere comunque celebrato in Italia, ed essere pubblico. Se neanche questo fosse stato possibile ottenere, si doveva almeno cercare che del tribunale non facesse parte nessun rappresentante dello Stato della parte lesa e che il dibattimento non si svolgesse sul territorio nazionale della parte lesa. Infine se “per dannata ipotesi” avessero dovuto verificarsi ancora arresti da parte della polizia militare, le autorità italiane avrebbero dovuto essere informate e messe in grado di prestare assistenza giudiziaria agli arrestati⁸⁰.

Subito dopo la lettera del Ministero della guerra, il 27 febbraio 1946, alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite veniva approvata la 26a lista di criminali italiani⁸¹, e alla seduta del 20 marzo 1946 veniva presentata la richiesta dell’Etiopia di sottoporre accuse per crimini di guerra commessi nel 1935-36 contro gli italiani. Pur non prendendo alcuna decisione in merito all’ammissibilità di tale richiesta, alla delegazione etiopica venivano consegnati i modelli per le denunce⁸².

In un “Appunto per il sottosegretario di Stato”, su carta della Presidenza del consiglio dei ministri, senza data, si fa il punto della situazione, ricordando la decisione di raccogliere la documentazione per la pubblicazione divulgativa sui crimini di guerra subito dall’Italia, e affrontando il problema delle indagini istruttorie, con una duplice articolazione: per i criminali tedeschi la procura generale stava procedendo ai lavori di istruzione e di ricerca, ma avvertiva “notevoli difficoltà di carattere processuale che limitano la sua attività nella pratica attuazione per motivi di carattere internazionale”. Quanto ai “criminali italiani”, il Ministero della guerra proponeva la “costituzione di una Commissione, composta in prevalenza di generali ed ex ministri della guerra, con il compito, fra l’altro, di ottenere presso gli Alleati il consenso a che siano giudicati da giudici italiani, o in subordinata da tribunali misti, coloro che sono accusati da altri Stati e di stabilire, anche per via diplomatica, i limiti e le modalità dei procedimenti contro i criminali di guerra italiani”. L’appunto si concludeva con la proposta di Borsari di una riunione fra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri, Ministero di grazia e giustizia e Ministero della guerra per “un esame contemporaneo su tutte le questioni prospettate”⁸³.

⁸⁰ Di questa proposta viene data notizia anche in un “Appunto per il Presidente del Consiglio dei ministri”, su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei ministri – Gabinetto (doc. 13/4, ff. 159-160).

⁸¹ Doc. 82/6, f. 5.

⁸² Doc. 82/6, f. 7.

⁸³ Doc. 13/4, ff. 204-205.

Il 25 marzo 1946, il Ministero degli affari esteri chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei ministri a che punto fossero le indagini di carattere storico che avrebbe dovuto svolgere la Commissione per i crimini di guerra trasferita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dopo la soppressione del Ministero delle terre occupate, rilevando di non aver saputo più niente di quelle pubblicazioni, sulle quali nel passato ottobre il Ministero aveva dato rassicurazione al sen. Benedetto Croce, che nella prima riunione della Commissione esteri della Consulta aveva proposto la raccolta e pubblicazione dei dati relativi alle “malefatte dei nazisti in Italia”⁸⁴. La risposta, evasiva, fu che era stato costituito uno “speciale ufficio storico” presso la Presidenza del consiglio dei ministri, e che peraltro la Procura generale militare stava incontrando varie difficoltà, specie di carattere internazionale, nel suo lavoro di istruzione dei procedimenti relativi ai crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia⁸⁵. Quasi contemporaneamente, il 28 marzo 1946, il Ministero della guerra, riprendendo notizie di stampa su un'imminente consegna da parte del Quartier generale delle forze alleate di Caserta di criminali di guerra italiani alla Jugoslavia, sollecitava la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri in merito alla decisione di costituire la commissione “tecnica” che aveva proposto con la lettera del 6 febbraio⁸⁶. Ma il Ministero degli affari esteri, riportando una nota dell'Ambasciata d'Italia a Londra, smentiva la notizia: nessun italiano era stato consegnato alla Jugoslavia, che ne aveva richiesti 469, mentre dei 662 tedeschi richiesti, 13 erano stati consegnati⁸⁷.

Parte terza: dall'aprile 1946 alla fine del 1946.

Nella primavera del 1946 era in corso il processo di Norimberga: sembrava che la politica di punizione dei crimini di guerra, collegata ad una profonda denazificazione, dovesse essere portata avanti con decisione, ed in tal senso vanno letti i documenti relativi all'Italia. Concluse le investigazioni, elaborata, come abbiamo visto, una linea politica generale che prevedeva un processo ai generali tedeschi che avevano operato in Italia, ritenuti dai britannici responsabili in solido di una politica del terrore che era stata attuata con campagne contro la popolazione civile organizzate e pianificate, si cominciò a preparare il processo, come risulta dalla corrispondenza fra il Quartier

⁸⁴ Doc. 13/4, ff. 185-186.

⁸⁵ Doc. 13/4, f. 184.

⁸⁶ Doc. 13/4, f. 165. Peraltro il Ministero della guerra aveva già iniziato le operazioni per costituire la commissione, che avrebbe dovuto essere diretta dal senatore Casati, inviando in data 18 aprile 1946 una lettera al Capo di stato maggiore generale nella quale lo invitava a farne parte, ma ricevendone in cambio un secco rifiuto (doc. 13/4, ff. 188-189).

⁸⁷ Ivi, ff. 161-162.

generale delle forze armate e il sottosegretario alla guerra a Londra⁸⁸, e fra l'ufficio del Judge Advocate General presso il Quartier generale delle forze del Mediterraneo centrale e l'analogo ufficio a Londra⁸⁹.

Si sarebbe trattato di un grosso processo, con la presenza di almeno 50 difensori, per il quale si auspicava di potere utilizzare il sistema fonico di traduzione simultanea in uso a Norimberga⁹⁰: “As one of the primary objects of this trial is presumably to benefit Anglo-Italian relations by the effect it will have on Italian public opinion, it is considered that the opinion of Italian Government should be asked through diplomatic channels as to whether the trial should be held in ROME, MILAN or some other city. In any case the Italian Government will be required to provide facilities for the accommodation of the court, court staff, witnesses, etc., and prison accommodation for the accused”⁹¹.

Vi erano tuttavia nodi politici ancora irrisolti che emergono dalla documentazione interna all'ufficio del Judge Advocate General: “As you will have noticed from a perusal of those investigations sent you as complete, in many cases the actual perpetrators of atrocities and illegal reprisals are known. It is understood that the Allies are confining their activities to the punishment of the high-ranking German officers responsible for the orders on which these incidents were based. The Italian authorities and the population in numerous districts however are extremely anxious that the smaller fry, who were in many cases men of singularly brutal and sadistic tendencies, should not go unpunished if their guilt can be established and they can be traced”. Tuttavia era ancora incerto l'atteggiamento da tenere verso l'Italia: “Up to now the results of our investigations have never been intimated to the Italian authorities. Do you consider the time has come when we may hand over these results to the Italians so that they may bring to trial as many as possible of the Germans we are not interested in prosecuting ourselves? Obviously if such a course were adopted a form of guarantee would not be disposed of without prior reference to the Allies in case any should be required as witness in the trial of the German Generals. There is little doubt at the moment that a large percentage of the Italians population is hostile towards such War Crimes trials as involve Italian nationals, and in view of the fact that Italians suffered so shamefully at the hands of the Germans, and that it will presumably be several months yet before the Germans Generals case can be brought to trial, you may think that as a matter of policy it would be an excellent thing for Italian morale if the course suggested were adopted. In the event of this course being

⁸⁸ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 8 del 9 aprile 1946

⁸⁹ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 9 del 15 aprile 1946

⁹⁰ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 10, del 10 maggio 1946

⁹¹ Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 8 cit.